

Allegato "B"
allegato con i numeri
54616 del repertorio
2328 della raccolta

Associazione "ANGELO D'ARRIGO ETS"

STATUTO

TITOLO I Costituzione e scopi

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e degli articoli 14 - 42 del Codice Civile, una associazione non riconosciuta quale ente del terzo settore (da qui in avanti indicata come "Ente del Terzo Settore" o "ETS").

Per conservare imperituro il ricordo di Angelo D'Arrigo, tragicamente scomparso il 26 marzo 2006, l'associazione è denominata "ANGELO D'ARRIGO ETS"

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo avere ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") ai sensi degli articoli 11 e 22 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106.

Articolo 2 - Sede

La ETS ha sede in Pedara (CT), Via Delle Ginestre n. 32/b.

Articolo 3 - Finalità non lucrative

L'ETS è laica, indipendente, aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro; la sua attività è volta all'esclusivo conseguimento di finalità di solidarietà sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e/o riserve comunque denominate a fondatori, associati, volontari, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge.

Articolo 4 - Scopi

L'ETS ha lo scopo di:

- promuovere azioni di solidarietà nei confronti di ogni essere bisognoso di tutela e di sostegno, nel rispetto delle specificità culturali, anche nei paesi in via di sviluppo;
- favorire con metodo e continuità un realistico impegno verso la costruzione di una umanità unita e solidale;
- ricercare ed assicurare condizioni economiche, sociali e culturali di piena realizzazione della persona e di rispetto e protezione di ecosistemi.

L'ETS potrà, tra l'altro, stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, associazioni e movimenti organizzati, di qualunque natura, sia in Italia che all'estero per la più libera ed idonea fruizione o attivazione di servizi, studi ed attività connesse con gli scopi indicati dal presente statuto.

L'ETS potrà perseguire gli scopi sociali anche aderendo e/o partecipando ad iniziative e/o attività ideate, realizzate e gestite da altri enti.

L'ETS potrà raccogliere fondi, nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, per il perseguimento degli scopi sopra indicati.

L'ETS, nel perseguimento del proprio scopo, potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili ed opportune, compatibili con il presente statuto.

Articolo 5 - Attività principali

(a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

(b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

(c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni, dei paesi più poveri e meno industrializzati;

(d) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti.

Ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 6 del presente Statuto, l'ETS non potrà compiere attività diverse da quelle rientranti nelle categorie sopra elencate.

Sono attività della ETS:

- organizzazione e gestione di iniziative culturali, sociali ed educative, di "fundraising" (raccolta fondi), a livello nazionale ed internazionale
- promozione e/o realizzazione di programmi di cooperazione e/o sviluppo, emergenza e riabilitazione, anche elaborati da organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, Ue, ecc.)
- proposizione di iniziative volte a creare una cultura della solidarietà e sensibilità verso le problematiche che affliggono l'infanzia, l'adolescenza e la gioventù nel mondo nonché proposizione di iniziative di informazione sullo sviluppo ed il sottosviluppo, sui problemi della pace e del disarmo, della salute, dell'ambiente, sull'emancipazione delle donne e le pari opportunità, sui diritti delle minoranze in collaborazione con enti pubblici, privati, associazioni di massa e culturali;
- promozione dei diritti umani, con particolare riferimento al diritto alla salute e ai diritti di bambini, adolescenti e giovani;
- salvaguardia dell'ambiente e del diritto all'acqua;
- istituzione di borse di studio per aiutare in ogni campo le persone svantaggiate che l'ETS tende ad aiutare nei percorsi scolastici, dell'apprendimento in genere, della specializzazione, della formazione e dell'inserimento lavorativo;
- istituzione di premi a favore di enti, persone, organismi

*Donna Maria
Cecilia
Giovanna D'Amico*



che si siano particolarmente distinti in tutti i settori, ed in quelli in cui l'ETS opera;

- svolgimento di attività editoriali di documentazione e ricerca, pubblicazione di saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, con l'esclusione di giornali quotidiani, che possano contribuire alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli scopi istituzionali, e, comunque, e più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività culturale utile al fine del perseguimento dei medesimi scopi sociali, e in particolare quelle volte alla sensibilizzazione sui temi delle problematiche dell'infanzia, adolescenza e gioventù in Italia e nel mondo;

- promozione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi oggetto dell'attività dell'istituzione come anche sui problemi relativi ai paesi in via di sviluppo;

- promozione e partecipazione a programmi di commercio equo e solidale;

- svolgimento di attività di sostegno in favore di donne in difficoltà, anziani, disabili, malati e famiglie in stato di particolare bisogno o disagio sociale.

Per raggiungere le finalità di cui sopra l'ETS potrà partecipare, sia alla costituzione che successivamente, a consorzi, fondazioni, associazioni ed enti in genere siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero,

aventi scopi analoghi.

Articolo 6 - Attività secondarie e strumentali

Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, l'ETS può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, anche attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, a condizione che esse siano coerenti con tali attività e accessorie, collegate e/o strumentali al perseguimento delle stesse o degli scopi della ETS e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice del Terzo Settore e dai decreti attuativi dello stesso nonché secondo le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo; come ad esempio:

- promozione e organizzazione di seminari, studi, ricerche, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, avvenimenti culturali e sportivi, iniziative ed eventi promozionali, tutte quelle iniziative volte a favorire una sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- relazioni di collaborazione con enti scientifici, sportivi, universitari, culturali, educativi e di ricerca, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero ;
- sostegno alle attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio;
- attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo

costituiti.

L'ETS potrà, altresì, raccogliere fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, nelle forme e alle condizioni e limiti posti dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dai decreti attuativi dello stesso. Tale attività potrà essere esercitata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

I soggetti che, con donazioni o contributi senza corrispettivo, contribuiscono alle attività della ETS, potranno essere onorati, a seguito di delibera adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, della qualifica di Sostenitore.

Nell'ambito degli scopi e delle attività evidenziati in precedenza l'ETS potrà gestire:

- l'affitto, l'assunzione di possesso a qualsiasi titolo, l'acquisto di beni mobili e immobili, di impianti, di attrezzature e di materiali necessari per l'espletamento della propria attività;
- l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- l'avviamento di operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché la richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui;

- la stipula di contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività statutarie;

- lo svolgimento di qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi, purché nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19.5.2021.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Articolo. 7 - Associati

Sono soci della Angelo D'Arrigo ETS tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, previa presentazione di formale domanda di adesione, nel rispetto delle modalità di cui al successivo articolo 9. In particolare sono soci della ETS coloro che hanno deliberato l'adozione del presente Statuto e quelli che, previa domanda, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con questa qualifica e partecipano alle sue attività.

Articolo. 8 - Ammissibilità e carattere aperto

Possono far parte della Angelo D'Arrigo ETS tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare attivamente alla vita associativa ed al raggiungimento delle finalità e degli scopi della stessa.

Articolo 9 - Procedura di ammissione

Per essere ammessi come soci è necessario presentare al Consi-

glio Direttivo domanda di adesione indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale, impegnandosi al pagamento della quota associativa annuale e al rispetto del presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali; le persone giuridiche indicheranno la ragione sociale, la sede legale, codice fiscale e/o partita Iva e il nome del rappresentante legale.

Sulla domanda di adesione il Consiglio Direttivo delibererà - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e attività perseguite e le attività d'interesse generale della ETS - a maggioranza assoluta entro trenta (30) giorni dalla sua presentazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Articolo 10 - Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto all'utilizzazione di tutte le strutture disponibili ed a partecipare e beneficiare, di tutti i servizi, attività e prestazioni della ETS, nonché di intervenire nelle assemblee. Solo i soci hanno diritto di voto, purché iscritti nel libro soci ed in regola con le quote sociali.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa

richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo. L'accesso ai libri sociali viene svolto presso la sede sociale alla presenza di persona appositamente indicata dal Consiglio Direttivo.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della ETS.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni o esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità e gli scopi che l'ETS si propone.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Articolo 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

Lo status di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il recesso viene esercitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da inviarsi con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera - salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo - il recedente dall'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso né dà diritto alla ripetizione di quanto già corrisposto.

I soci sono esclusi quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o al-

Scrittura
Chella
Elena
Direttore



le deliberazioni prese dagli organi sociali, quando pongano in essere comportamenti contrari agli scopi della ETS, ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla ETS.

L'esclusione dei soci viene decisa, con delibera motivata, a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso il socio escluso può proporre esclusivamente appello all'Assemblea, entro e non oltre nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto né diritto di elettorato attivo e/o passivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della ETS.

TITOLO III

Norme sul volontariato

Articolo 12 - Dei Volontari e dell'attività di volontariato

I volontari e/o l'associato volontario sono persone fisiche che condividono le finalità della Angelo D'Arrigo ETS e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ETS.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla ETS. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo di Euro 10,00 (dieci/00) giornalieri e di Euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'articolo

17 del Codice del Terzo Settore. L'ETS deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'ETS deve, inoltre, assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO IV

Organi sociali

Articolo 13 - Organi sociali

Gli organi della Angelo D'Arrigo ETS sono:

- (a) L'Assemblea dei soci;
- (b) Il Consiglio Direttivo;
- (c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- (d) L'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione legale dei conti, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

Delle obbligazioni contratte dalla ETS rispondono, oltre alla Angelo D'Arrigo ETS stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.

I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, e per come previsto

dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 - L'Assemblea dei soci:

composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere

l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per socio. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata per iscritto o in forma elettronica/telematica e con qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione;

la convocazione dovrà contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo eventuale proroga della scadenza.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata:

(i) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

(ii) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Diret-

tivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, ove nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente (ove nominato) o da altro socio individuato in sede di riunione assembleare a maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario ovvero dal Notaio nei casi previsti dalla legge ovvero qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede sociale.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: (i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-

ti assembleari oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 15 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- (a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- (b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tra i quali il Consiglio Direttivo;
- (c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (d) approva il bilancio;
- (e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- (f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- (g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- (h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- (i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- (j) decide l'apertura di eventuali sedi secondarie e/o operative;
- (k) delibera tutte le questioni attinenti alla gestione so-

ziale;

(l) delibera, su istanza dell'aspirante associato, a seguito di rigetto della relativa domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui alle lettere (g) ed (h) di cui sopra; l'Assemblea ordinaria delibera su tutte le altre materie.

Articolo 16 - Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera validamente a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seconda convocazione può avere luogo ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione.

È fatto salvo il quorum rafforzato di cui all'articolo 29 dello Statuto.

Articolo 17 - votazione

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto sarà esercitato dal socio minorenni attraverso i propri genitori o comunque da chi esercita la potestà genitoriale e/o la legale rappresentanza.

Le persone giuridiche intervengono con diritto di voto alle assemblee nella persona del Rappresentante Legale o suo delegato.

Articolo 18 - Componenti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, i cui componenti sono in numero di tre e vengono eletti dall'Assemblea che stabilisce altresì la durata in carica nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, è composto da:

- (a) un Presidente, che agisce anche in qualità di rappresentante legale della Angelo D'Arrigo ETS a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- (b) un Vicepresidente;
- (c) un Consigliere, che assumerà altresì la carica di segretario e tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e l'in-

carico è gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto della ETS, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione individuando il sostituto nell'elenco dei candidati Consiglieri non eletti durante l'Assemblea. La sostituzione così effettuata deve essere ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante nuova nomina assembleare.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede senza indugio al rinnovo dell'intero organo attraverso una nuova nomina assembleare.

Articolo 19 - Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano neces-

sario. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

La convocazione è effettuata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e con qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, con almeno otto (8) giorni di anticipo (ovvero 2 giorni di anticipo in caso di urgenza) e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Alle sedute del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo (ove nominato).

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività della ETS in modo propositivo, attivo e responsabile.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve, inter alia:

- (a) approvare regolamenti, procedure e mansionari;
- (b) stabilire strategia ed indirizzi della ETS ed approvare il programma annuale di attività;
- (c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- (d) stipulare atti e contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale;
- (e) redigere i bilanci o rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- (g) determinare l'ammontare delle eventuali quote annue associative e le modalità di versamento;
- (h) firmare e sottoscrivere accordi, contratti, convenzioni anche con governi e Stati esteri;
- (i) assumere e licenziare il personale dipendente, nonché decidere gli incarichi ai collaboratori con prestazione continuativa;
- (j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo organizza, se possibile, con cadenza annuale il "Premio Angelo D'Arrigo" e decide circa la sua assegnazione ad una personalità che si sia distinta, nella vita e nelle proprie attività, oltre i normali limiti.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi mem-

bri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della ETS.

In particolare, il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della ETS redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio o rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina l'organo di controllo, composto da un unico membro e un supplente, scelti fra gli associati o terzi tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato agli atti

della ETS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della ETS.

Articolo 22 Competenza dell'organo di controllo.

È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della ETS, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale moni-

toraggio;

f) partecipare, nella figura del presidente o suo delegato, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Articolo 23 L'organo di revisione

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea dei soci, la stessa nomina un organo di revisione monocratico, individuato fra gli associati o i terzi.

Il soggetto che riveste la carica di organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato agli atti della ETS.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea. L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Il soggetto che riveste la cari-

ca di organo di revisione non può ricoprire altre cariche all'interno della ETS.

Articolo 24 - Rappresentanza

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza della Angelo D'Arrigo ETS ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 36 del Codice Civile. In caso di sua assenza o di impedimento, il Vicepresidente agisce in sua vece.

TITOLO V

Patrimonio, bilancio di esercizio e libri sociali

Articolo 25 - Patrimonio

Il fondo patrimoniale della ETS è indivisibile ed è costituito:

- (a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della ETS;
- (b) dai contributi degli associati;
- (c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- (d) da tutti i proventi conseguiti dalla ETS per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale;
- (e) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 26 - Destinazione del patrimonio

Il patrimonio della Angelo D'Arrigo ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-

ristiche e di utilità sociale.

Articolo 27 - Bilancio

Il bilancio, oppure il rendiconto al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo in sede di riunione ordinaria.

Il Consiglio Direttivo documenta, nella nota integrativa al bilancio o in un'annotazione in calce al rendiconto, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto.

Articolo 28 - Libri sociali

La Angelo D'Arrigo ETS deve tenere:

- (a) il libro dei soci;
- (b) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea;
- (c) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La tenuta e l'aggiornamento dei predetti libri sociali sono demandati al Consiglio Direttivo.

L'ETS deve, altresì, tenere il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione legale dei conti, qualora questi siano stati nominati.

La tenuta e l'aggiornamento di tali libri sociali sono deman-

dati ai rispettivi Organi.

L'ETS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La tenuta e l'aggiornamento di tale registro sono demandati al Consiglio Direttivo.

TITOLO VI

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 29 - Scioglimento

Lo scioglimento della Angelo D'Arrigo ETS deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto all'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si

applicano, in quanto compatibili, il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articoli 31 - Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore e sarà efficace nei rapporti con i terzi, dopo che la Angelo D'Arrigo ETS abbia ottenuto l'iscrizione al RUNTS ai sensi degli articoli 11 e 22 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 n. 106 ed a seguito dell'abrogazione della normativa che disciplina le ONLUS.

Luigi Moretti
Angelo D'Arrigo
Gabriele D'Arrigo

[Signature]
